Rating di legalità. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lancia una nuova piattaforma *online*

07/02/2020 SOCIETARIO E COMMERCIALE, PROSPETTIVE, CONNETTIVITÀ

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 21 ottobre 2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha messo a disposizione delle imprese una piattaforma *online* per la compilazione e l'invio di domande e comunicazioni concernenti il *rating* di legalità, direttamente accessibile tramite il proprio portale.
Il *rating* è uno strumento premiale, introdotto nell'ordinamento italiano con l'articolo 5-*ter* del D. Lgs. 1/2012[1], che attesta il possesso, da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta, di determinati *standard* di legalità che consentono l'accesso ad alcuni *benefit*, non solo reputazionali ma anche di tipo amministrativo e finanziario. Ad esempio, in sede di accesso al credito bancario le banche dovranno tenere conto del *rating* di legalità ai fini della riduzione dei tempi e dei costi di istruttoria così come nell'ambito delle variabili utilizzate nella

[1] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, GU Serie Generale n. 71 del 24.03.2012 S.O. n.53. L'articolo 5-ter, intitolato "Rating di legalità delle imprese", dispone: "*... Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario...*".

determinazione del merito creditizio dell'impresa e delle correlate condizioni economiche di erogazione[2]. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, in quanto le imprese che intendono conseguirlo devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Solo una volta verificata la sussistenza di tali condizioni si potrà procedere alla valutazione di *rating*, che in caso di esito positivo comporterà il rilascio di una o più "stelle".

Il processo di attribuzione del *rating* è disciplinato dalla Delibera AGCM 27165/2018[3], la cui finalità consiste nella diffusione di una cultura rispettosa delle norme e della legalità. Il possesso di un *rating* elevato è sintomatico di un'impresa sana e virtuosa e, perciò, meritevole di una posizione di mercato corrispondente. La Delibera definisce le caratteristiche ed i requisiti che l'impresa deve possedere. Più particolarmente, essa deve i) avere la propria sede operativa nel territorio nazionale, ii) essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni, ed iii) aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di *rating*[4]. Quanto ai requisiti l'impresa deve presentare un'apposita domanda compilando il formulario pubblicato sul sito dell'ACGM, in cui dovrà dichiarare, tra le altre cose, di non essere mai stata sottoposta a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o a misure cautelari personali e/o patrimoniali, di non essere mai stata perseguita penalmente, di non aver commesso illeciti antitrust gravi e di non aver effettuato transazioni finanziarie non conformi alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti[5].

---

[2] Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, GU 07.04.2014, n. 81. L'articolo 4 del Decreto, intitolato "Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese", dispone: "*... Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.*
Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e costi delle istruttorie.
Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione...".
[3] Delibera AGCM 15.05.20018, n. 27165, Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n.29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62), GU del 28.05.2018, n.122.
[4] L'articolo 1 del Regolamento 27165, intitolato "Definizioni", alla lettera b) dispone: "*… Ai fini del presente Regolamento si intende per:*
(...)
b) impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data di richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni…".
[5] L'articolo 2 del Regolamento 27165/2018, intitolato "Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità", ai paragrafi 2 e 3 dispone: "*… L'impresa deve dichiarare:*
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, del direttore tecnico e dei procuratori - qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura e tali da essere

assimilabili a quelli del titolare - non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori - qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza - del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Qualora i suddetti requisiti vengano riscontrati, all'impresa viene riconosciuto un punteggio base pari ad una "stella", che potrà essere incrementato di un "+" al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della Delibera 27165/2018 quali, tra l'altro, appunto l'utilizzo di idonei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, l'adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione o di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility*[6]. Una volta ottenuti tre segni "+", l'impresa richiedente si vedrà riconosciuta una "stella" aggiuntiva, sino a raggiungere il punteggio massimo di tre "stelle"[7]. Il *rating* così conseguito sarà valido per i successivi due anni, e potrà essere rinnovato su richiesta dell'impresa interessata[8].

La procedura di domanda, rilascio e modifica del *rating* verrà notevolmente semplificata dal nuovo sistema. Più particolarmente, al fine di ottimizzarne le tempistiche, il *webrating* dà la possibilità di prestampare il modulo da compilare di modo tale da permettere all'impresa

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.
Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese:
a) destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità;
b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento...".

[6] L'articolo 3 della Delibera 27165/2018, denominato "Valutazione dei requisiti", al paragrafo 2 dispone: *"... Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:*
a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge; c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione…".

[7] L'articolo 3 della Delibera 27165/2018 al paragrafo 3 dispone: "*... Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★...*".

[8] L'articolo 6 della Delibera 27165/2018, intitolato "*Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca", al paragrafo 1 dispone: "... Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta...*".

richiedente la previa identificazione delle informazioni necessarie per la dichiarazione. Il momento della compilazione è stato reso più agevole dalla previsione di *step* successivi che garantiscono all'utente la possibilità di focalizzarsi sulle singole sezioni della domanda, salvando mano a mano i dati inseriti senza dover iniziare da capo la procedura. Inoltre, al fine di sgravare la richiedente dall'obbligo di riportare tutte le proprie informazioni rilevanti, il sistema di *webrating* ha previsto un apposito meccanismo automatico di adeguamento con attivazione selettiva delle sezioni da compilare. Infine, una volta compilata, la domanda potrà essere inviata direttamente via *web*, ciò che garantirà alle imprese anche un aggiornamento in tempo reale sullo stato del procedimento.

Roberto A. Jacchia

PARTNER

r.jacchia@dejalex.com

+39 02 72554.1

Via San Paolo 7
20121 - Milano

Marco Stillo

ASSOCIATE

m.stillo@dejalex.com

+32 (0)26455670

Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com